



# **COMUNE DI MURELLO**

Provincia di CUNEO

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.**

**APPROVATO con D.G.C. n. 62 del 19.12.2018**

**Regolamento pubblicato dal 16.01.2019 al 31.01.2019 e dal 01.02.2019 al 16.02.2019**

**Esecutivo il 17.02.2019**

## Sommario

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI
ART. 3	CRITERI DI RIPARTO
ART. 4	RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI TEMPO E COSTI
ART. 5	LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
ART. 6	COMPITI SVOLTI QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ART. 7	EFFICACIA
ART. 8	AGGIORNAMENTO DINAMICO
ART. 9	RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “incentivi per funzioni tecniche” previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per attività di programmazione della spesa degli investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
2. Sono ammessi all’incentivazione i contratti pubblici aventi per oggetto:
  - a) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000,00
  - b) servizi per cui è obbligatoria la nomina del direttore dell’esecuzione
  - c) forniture per cui è obbligatoria la nomina del direttore dell’esecuzione.
3. Sono, altresì, ammessi all’incentivazione tutti i contratti pubblici aventi per oggetto concessioni superiori ad € 40.000,00.
4. È escluso dalla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale.

## **ART. 2 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI**

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono stabiliti secondo i seguenti parametri:
  - a) lavori di importo compreso tra euro 10.000,00 ed euro 500.000,00: 2,0% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - b) lavori di importo compreso tra euro 500.000,00 ed euro 1.000.000,00: 1,5% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - c) lavori di importo superiore a 1.000.000,00: 1,0% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - d) servizi di importo compreso tra euro 500.000,00 e euro 1.000.000,00: 1,0% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - e) servizi di importo superiore a 1.000.000,00: 0,5% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - f) forniture di importo compreso tra euro 500.000,00 e euro 1.000.000,00: 0,4% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - g) forniture di importo superiore a 1.000.000,00: 0,2% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - h) concessioni di importo compreso tra euro 40.000,00 ed euro 500.000,00: 1,0% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - i) concessioni di importo compreso tra euro 500.000,00 ed euro 1.000.000,00: 0,5% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
  - j) concessioni di importo superiore a 1.000.000,00: 0,3% dell’importo posto a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi).
2. I fondi si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi e sono compresi tra quelli inseriti in forza di obblighi di legge all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva.
3. L’80% delle risorse di cui al comma 1 è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche. Gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

4. Il restante 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma 4 (non superiore al 30%) può essere utilizzata, inoltre, per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi ovvero quando, per qualsivoglia lecito motivo, venga modificato l'importo a base di contratto.

### **ART. 3 - CRITERI DI RIPARTO**

1. Gli incentivi saranno ripartiti tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo i parametri di presso indicati:
  - a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 40%
  - b) Collaborazione e supporto nella predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché nello svolgimento dell'incarico di RUP: 50%
  - c) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità: 10%.
2. La percentuale attribuita al Responsabile Unico del Procedimento è comprensiva delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti e di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.
3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
4. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 2, comma 4.
6. Nel caso di accertamento negativo, per motivazioni dipendenti dall'attività del dipendente, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; tali somme eventualmente non erogate costituiscono economia di spesa.

### **ART. 4 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI TEMPO E COSTI**

1. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto originati da errori od omissioni imputabili ai dipendenti, l'incentivo viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto. Nell'incremento dei costi non sono considerate le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto originati da errori od omissioni imputabili ai dipendenti, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del succitato decreto, l'incentivo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
3. Salvo diverse e specifiche motivazioni particolari le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono calcolate in modo proporzionale.

#### **ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI**

1. La ripartizione e corresponsione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Responsabile di Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte da ciascun dipendente interessato controllato e controfirmato dal Segretario Comunale per la parte di incentivo eventualmente spettante al Responsabile di Servizio preposto alla struttura competente.
2. L'incentivo è liquidato, in un'unica soluzione, a seguito del collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità da parte del soggetto preposto.
3. Tutti i compensi devono essere accreditati, di norma, nella busta paga del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **ART. 6 - COMPITI SVOLTI QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. Per i compiti eventualmente svolti quale centrale unica di committenza (CUC) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta al soggetto responsabile della CUC, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una quota del 25% dell'incentivo di cui al precedente art. 2, comma 1, dedotta la quota di cui sempre al precedente art. 2, comma 4.

#### **ART. 7 - EFFICACIA**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte dal 01/01/2018 e liquidate dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

#### **ART. 8 - AGGIORNAMENTO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **ART. 9 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto comunale.